



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott. Carmelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 17 febbraio 2020 da
rappresentato e difeso con l'ausilio
dell'OCC,

Rilevato che l'istanza indica un monte debitorio di euro 138.501,88, oltre le spese di procedura in
prededuzione, (come ricostruito nella relazione particolareggiata dell'OCC) così composto:

DEBITI TOUIL ADNENE		
Creditore	Importo	Causale
totale crediti	€ 138.501,88	

Considerato che l'attivo posto ad oggetto del piano liquidatorio è costituito esclusivamente da una
quota del reddito futuro da lavoro dipendente che sarà prodotto dall'istante, proposta in misura pari
ad euro 200,00 mensili per l'intera durata della procedura liquidatoria ai sensi dell'art. 14-
quinqies, comma 4, l. n. 3 del 2012;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di
liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e
patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC
si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e,
e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;



Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la fattibilità del piano di liquidazione, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Considerato che l'attivo risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati non conformemente a quanto proposto dalla parte ricorrente, dovendo trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, che li indica in misura corrispondente all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

Rilevato che la famiglia anagrafica del ricorrente, che integra il nucleo familiare ai fini di cui al predetto DPCM, è composta oltre che dal debitore, dalla moglie, da tre figli minori e dai genitori del coniuge in età avanzata;

Atteso che l'ammontare dell'assegno sociale per l'anno 2021 aumentato della metà è pari, per 13 mensilità, a euro 690,42 e che all'esito della moltiplicazione di tale importo per il corrispondente parametro di equivalenza relativo al numero dei componenti del nucleo familiare del debitore (sette) si giunge ad un ammontare di euro 2451,00;

Ritenuto di non dover tenere conto delle spese di locazione sostenute, in ragione del fatto che le stesse risultano sostanzialmente equivalenti al reddito percepito mensilmente dal coniuge, pari ad euro 600,00;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co.1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 2.451, per 13 mensilità,

disponendo che i redditi percepiti oltre il predetto ammontare sono compresi nella liquidazione;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012,;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 7 maggio 2021

Il Giudice Designato
Dott. Carmelo Barbieri

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

